

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA

DELIBERAZIONE N. 17 del 26/05/2022

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**OGGETTO: Validazione Piani Economici Finanziari dei Comuni appartenenti al CO.S.R.A.B. elaborati ai sensi del metodo tariffario MTR-2 – periodo regolatorio 2022-2025 e tariffe tari anno 2022.**

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 18,30 nella Sala delle adunanze. Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali in videoconferenza.

All'appello risultano:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pres	Ass.	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pres	Ass.
1	PASSUELLO Gian Matteo	X		7	EL HOUMADI Malak	X	
2	FINA Marcella	X		8	JUNGTON Margaret Jaci	X	
3	FAVA Giovanni	X		9	FERLA Gian Eugenio	X	
4	CARMINE MARINO Alessio	X		10	CILIESA Carolina	X	
5	UGHETTO Carla	X		11	PLACIDO Ivan		X
6	SOLIMENA Gilda	X			totale	10	1

Assume la presidenza il sig. Passuello Gian Matteo nella sua qualità di Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale Garavaglia Dott. Tiziano in videoconferenza il quale ha potuto identificare la presenza dei consiglieri tramite l'applicazione informatica utilizzata.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra evidenziato.

E' presente alla seduta l'Assessore Esterno Sig. PLATINI MASSIMO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra indicato;

- Visti i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00, n. 267
- A voti favorevoli unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) Di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi, che, viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il dispositivo;

2) Di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al T.U.E.L. del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10 , astenuti n. 0, contrari n. 0 espressi in forma palese

OGGETTO: Validazione Piani Economici Finanziari dei Comuni appartenenti al CO.S.R.A.B. elaborati ai sensi del metodo tariffario MTR-2 – periodo regolatorio 2022-2025 e tariffe tari anno 2022.

- **IL SINDACO**

- **AL CONSIGLIO COMUNALE**

- **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

- **Richiamati:**

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- le deliberazioni dell'ARERA:
 - n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
 - n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
 - n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
 - n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
 - n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

- n. 363/2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF e la successiva deliberazione n. 459/2021, approvata con Determina n. 2/2021 nella quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima;
- **Tenuto conto che** l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- **Preso atto che** l'art. 3, c. 5-quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228 (D.L. Milleproroghe), convertito nella Legge 25/02/2022 n. 15, prevede che a decorrere dal 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e, solo per l'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 31 maggio 2022;
- **Tenuto conto che** il CO.S.R.A.B. (Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese) svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (E.T.C.) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- **Dato atto che** il Comune di PRAY e il proprio gestore S.E.A.B. S.p.A. hanno trasmesso all'Ente Territorialmente Competente ognuno per la propria competenza i propri PEF grezzi al fine delle verifiche di coerenza e della successiva stesura del PEF 2022-2025 finale;
- **Considerato che** il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle

tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

- **Rilevato che** il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2022 prevede per il Comune di PRAY un incremento nella misura del 2,59% del Piano Finanziario Tari 2021;
- **Preso atto che** per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;
- **Atteso che** l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- **Considerato** anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (E.T.C.) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;
- **Visti** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:
 - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
 - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
 - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,
- **Richiamata** la Deliberazione dell'Assemblea Consorziale del CO.S.R.A.B. n. 6 del 27/04/2022 avente ad oggetto: "Approvazione e validazione dei piani economici finanziari 2022 dei comuni appartenenti al CO.S.R.A.B. elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla Deliberazione Arera n. 363/2021 (**Allegato A**);
- **Preso atto** che il PEF TARI 2022 per il Comune di Pray, validato

dall'Ente territorialmente competente (CO.S.R.A.B.), è pari ad € 317.566,00, di cui € 260.604,00 per Costi Variabili ed € 56.962,00 per Costi Fissi;

- **Richiamata** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2021 avente ad oggetto "Validazione Piano Economico Finanziario Tari ed approvazione tariffe anno 2021";
- **Ritenuto necessario** procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2022 da proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;
- **Richiamato** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- **Visto** il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone "*il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158*" (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- **Tenuto conto che** le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- **Tenuto conto che** le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- **Considerato che** la tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;
- **Richiamato** l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che "*L'Ente locale*

ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica";

- **Ritenuto** di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli

elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R.

158/1999 "metodo normalizzato" e di approvare per l'anno in corso i

coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa

e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999

in ragione della specifica tipologia di attività, come da allegato Piano finanziario;

- **Ritenuto** di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nel Piano Economico Finanziario – Comune di Pray (**Allegato B**), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **Richiamato:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- **Tenuto conto che** il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al

tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

- **Acquisito** sulla proposta della presente Deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- **Acquisito** altresì il parere del Revisore dei conti (**Allegato C**);
- **Visto** lo Statuto Comunale.
- **Visto** il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- **Visto** il Regolamento generale delle Entrate;

Con voti favorevoli n. _____, astenuti n. _____, contrari n. _____,
espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di prendere atto:

a) dello schema di Piano Economico Finanziario TARI 2022, elaborato ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4 per un importo complessivo di € 317.566,00, di cui € 260.604,00 relativi ai costi variabili ed € 56.962,00 relativi ai costi fissi e di validarne il contenuto;

b) del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie 2021, art. 4 dell'allegato a) alla deliberazione ARERA 443/2019, previsto per il Comune di Pray nella misura del 2,59 % del Piano Finanziario TARI 2021;

- **di stabilire** di emettere il Ruolo Tari 2022 con 2 rate aventi come scadenze il 29/07/2022 e il 30/12/2022;

di applicare delle riduzioni in bolletta alle utenze non domestiche più svantaggiate dai coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato" nelle seguenti misure:

- o Attività rientranti nella categoria 116,117 e 120: riduzione 50% sulla parte variabile;
- o Attività rientranti nella categoria 110 (limitatamente ai negozi di abbigliamento e fotografia) e nella categoria 112 (limitatamente ai negozi di parrucchieri ed estetisti): riduzione 20% sulla parte variabile;

e di coprire integralmente tali riduzioni con il residuo del contributo per agevolazioni utenze non domestiche (art. 6 del Decreto Sostegni – bis) pari ad € 7.151,03;

Nel momento dell'emissione degli avvisi di pagamento Tari anno 2022 i beneficiari dovranno essere in regola con i pagamenti di imposte, tributi e tariffe di competenza comunale e non avere in corso contestazioni e/o liti pendenti con il Comune in relazione ai medesimi pagamenti, altrimenti non si riconoscerà la riduzione sopra indicata;

- **di dare atto** che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;
- **di dare altresì atto** che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2022;
- **di considerare** che, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Biella nella misura del 5% con Delibera di Presidente;
- **di trasmettere**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

IL PROPONENTE

Passuello Gian Matteo

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Dr. Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Dr. Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, Segreteria, Anagrafe, Tributi e Polizia Municipale, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _____ Firma: _____

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Passuello Gian Matteo

Garavaglia dr. Tiziano

.....

.....

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. REG. PUBBLICAZIONE

Certifico io segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pray, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Garavaglia dr. Tiziano

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134, comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pray, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Garavaglia dr. Tiziano

.....

Conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pray, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....